Martedì 9 marzo 2021

P9_TA(2021)0066

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (C(2021)0772 — 2021/2561(DEA))

(2021/C 474/24)

l Parlamento europeo,

— visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)0772),

— vista la lettera in data 18 febbraio 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

— vista la lettera in data 4 marzo 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

— visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ([1]) (CRD), in particolare l'articolo 131, paragrafo 18, e l'articolo 149,

— visto il progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato il 4 novembre 2020 dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ([2]),

— visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

— vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

— visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 marzo 2021,

A. considerando che nel luglio 2018 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato una metodologia riveduta per la valutazione delle banche a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB); che tali modifiche della metodologia per la valutazione delle G-SIB dovrebbero riflettersi nel regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione ([3]); che la direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) ha modificato l'articolo 131 della CRD e che tali modifiche dovrebbero riflettersi nel regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione;

([1]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.
([2]) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
([3]) Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).
([4]) Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

B. considerando che le modifiche alla CRD sono entrate in vigore il 29 dicembre 2020 ma non precisano un termine per la presentazione dell'atto delegato modificativo; che l'ABE ha presentato un progetto di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione il 4 novembre 2020; che l'obiettivo della Commissione è di applicare questa metodologia supplementare dell'UE specificata nel progetto di norme tecniche di regolamentazione già a partire dall'esercizio annuale 2021 di individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII, l'equivalente delle G-SIB nell'Unione), che sarà avviato dall'ABE nell'aprile 2021 (sulla base dei dati di fine 2020) e sarà completato nel novembre 2021;

C. considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo della Commissione di applicare la metodologia supplementare dell'UE a partire dal primo esercizio per i G-SII a norma della CRD modificata, vale a dire l'esercizio 2021; che, al fine di garantire la certezza del diritto per l'esercizio che inizia nell'aprile 2021, il regolamento delegato modificativo dovrebbe entrare in vigore entro tale data;

1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.